



COMUNE DI ACI CASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

Il Sindaco

Ordinanza Sindacale del 26 GIU. 2012 n. 100

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI NEL PERIODO ESTIVO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il territorio comunale di Aci Castello e, in particolar modo, il capoluogo Aci Castello e le Frazioni di Cannizzaro e Acitrezza, considerata l'alta vocazione turistica, ogni anno e nei mesi estivi, costituiscono meta di turisti e frequentatori di locali di somministrazione di alimenti e bevande e di stabilimenti balneari;
- la particolare vocazione del territorio e la specifica posizione di vicinanza con il Comune di Catania e il Comune di Acireale, costituisce una legittima aspettativa di incremento economico per i titolari di tali esercizi commerciali, soprattutto nelle ore serali;
- tali particolarità determinano, ogni anno, la richiesta di autorizzazioni per intrattenimenti del pubblico nelle ore serali, per diffusione musicale ai sensi degli artt. 68 e 80 R.D. n. 773 del 1931 (TULPS);
- L'incremento di tali presenze sul territorio, considerata la notevole dimensione, determina rilevanti problemi sia nella gestione del traffico veicolare che sulla vigilanza e tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana e di inquinamento ambientale e acustico;
- La disciplina degli orari di chiusura di tali esercizi è contenuta in apposite Ordinanze Sindacali risalenti a parecchi anni addietro;
- Nel contempo dalla data di emissione di dette ordinanze ad oggi la situazione è notevolmente cambiata, in quanto sono incrementati gli esercizi pubblici nel territorio e di contro è diminuita notevolmente la dotazione organica in forza presso il Comando di Polizia Municipale deputata al controllo di tali attività;
- Le ridotte capacità finanziarie del Comune non consentono, anche per i noti vincoli e tagli alla spesa pubblica imposti dal Governo centrale, di incrementare la dotazione organica della Polizia Municipale con nuove assunzioni né garantire il finanziamento di prestazioni lavorative straordinarie o a progetto incentivante per gli agenti di P.M.;
- Il territorio comunale e, in particolar modo, la frazione di Acitrezza è assolutamente carente di infrastrutture pubbliche (parcheggi e aree di sosta) idonee a garantire un sicuro afflusso veicolare, soprattutto nelle ore serali e notturne;
- I locali pubblici che insistono nella zona costiera costituiscono oramai un continuum con la zona balneare della costiera ionica catanese e, soprattutto, parte integrante della cd. "movida notturna", oggetto di assidua frequentazione delle generazioni giovanili e, in particolar modo, minorile con le conseguenti problematiche legate al generalizzato consumo di alcol;

ATTESO che alla luce dell'introduzione delle norme di liberalizzazione degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di cui al D.L. 138/2011, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, per la somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3644/C, del 28 ottobre 2011, ha già spiegato che "nel caso degli esercizi di somministrazione, avendo già chiarito in passato l'inapplicabilità dell'obbligo del giorno di chiusura settimanale previsto dalla legge 425/71, la disposizione ha effetti nei soli

casi in cui sussistano a livello territoriale disposizioni di tale contenuto ivi comprese quelle che dispongono obblighi di chiusura notturna (*Parere del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 380280 del 28/11/1997*). Relativamente alla chiusura notturna, il MISE ritiene che eventuali provvedimenti motivati che limitino le aperture notturne o stabiliscano orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione per motivi di pubblica sicurezza o particolari esigenze di tutela (es. somministrazione alcolici) possano continuare ad essere applicati ed adottati in quanto vincoli necessari ad evitare danni alla sicurezza o indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale ed espressamente richiamati dall'art. 3, comma 1, del D.L. 138/2011 come limiti ammissibili all'iniziativa economica privata".

CONSIDERATO che:

- Sussistono nel territorio Castellese in considerazione della sua particolare valenza paesaggistica ed ambientale, nonché per la particolare configurazione territoriale esigenze preminenti di tutela della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- Il Comune di Aci Castello, in un giusto e legittimo bilanciamento tra l'interesse pubblico e generale alla legalità delle attività poste in essere dagli esercizi pubblici, alla tutela e salvaguardia ambientale e alla sicurezza urbana del territorio comunale e di contro l'interesse pubblico allo sviluppo economico e commerciale della propria comunità, intende, imporre alcune limitazioni alla disciplina delle attività e orari da autorizzare per la stagione estiva;

RITENUTO, opportuno, per quanto sopra premesso e considerato, predisporre una apposita ordinanza quadro, in sostituzione delle precedenti ordinanze sindacali a tutt'oggi in vigore.

VISTI: Il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e in particolare, l'art. 50, comma 7;

la legge 1 giugno 1971 nr. 425;

l'art. 54 lett.d) D.P.R. 24. Luglio 1997, n. 661;

l'art. 38 Legge 142/90 recepito con Legge Regionale nr.48/91;

- l'art. 2 comma 1 del D.P.C.M del 16 aprile 1999 n° 215/99;

- l'art. 8 Legge 287 del 25/08/1991;

- l'art. 2 e l'art. 6 della legge n. 447/1995;

- Visto il vigente l'O.R.EE.L.;

- Visto il T.U.L.P.S.;

- Visto l'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/7/2008, n. 125

- Visto il Decreto Ministro dell'Interno del 05.10.2008;

VISTE le ordinanze sindacali n. 62 del 03/08/2004, n. 53 del 20/06/2005 e n. 49 del 20/06/2006;

Per i motivi di cui in narrativa,

ORDINA

In sostituzione delle precedenti ordinanze emanate in materia, quanto segue:

Art. 1

Disciplina degli orario massimi di apertura

1. Fermi restando gli orari previsti per la fascia obbligatoria di apertura e chiusura e quelli vigenti per il periodo invernale, i gestori e/o i titolari degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 86 T.U.L.P.S. e dall'art. 3 della legge 25 agosto 1991 nr. 287 e s.m.i, sia che siano o meno in possesso di concessione di suolo pubblico, nel periodo che va dalla data della presente ordinanza sino al 30 settembre di ogni anno devono osservare tassativamente e scrupolosamente gli orari massimi di apertura, determinati come segue:

Esercizi pubblici di cui alla tipologia "A" (quali ristoranti, trattorie, pizzerie ed esercizi simili) di cui all'art. 5 Legge nr.287/91: chiusura non oltre le ore 2:00.

Esercizi pubblici di cui al tipologia "B" e "D" (quali bar, caffè, spacci analcolici, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili): chiusura non oltre le ore 2:00.

Esercizi pubblici di cui alla tipologia "C" annesse agli stabilimenti balneari e attività ricettive di svago, chiusura non oltre le ore 2:00, fatte salve le specifiche e singole autorizzazioni in deroga concesse.

Art. 2

Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione

1. I gestori e/o i titolari degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 86 T.U.L.P.S. e dall'art. 3 della legge 25 agosto 1991 nr. 287 e s.m.i, che siano in possesso di concessione di suolo pubblico, nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno devono osservare tassativamente e scrupolosamente quanto segue:

a) osservare le specifiche prescrizioni imposte nell'atto di concessione di occupazione dell'area;
b) rispettare le disposizioni igienico-sanitarie, mantenendo nello svolgimento dell'attività di somministrazione il decoro igienico dei luoghi;
c) Gli esercenti sono obbligati ad assicurare un servizio di vigilanza e ordine pubblico, con personale idoneo e qualificato, all'ingresso dei locali per disciplinare il regolare e tranquillo afflusso della clientela, impedendo tassativamente l'ingresso nei locali oltre l'orario di chiusura imposto dal Comune.

d) Gli esercenti devono garantire l'orario di chiusura imposto con il completo sgombero dai locali e dalle aree scoperte autorizzate dalla clientela; l'ordinato riordino degli arredi (tavoli e sedie), nonché la pulizia delle aree esterne e il conferimento dei rifiuti prodotti nella serata alla raccolta differenziata con le modalità e gli orari appositamente stabiliti dal servizio comunale di R.S.U.;

e) Rispettare l'ordinanza sindacale in vigore sul divieto di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro. I gestori sono obbligati alla miscita in contenitori monouso delle bevande contenute in bottiglie di vetro; è fatto assoluto divieto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16; devono, altresì dotare il locale di apparecchiatura per l'autocontrollo del limite di alcool nel sangue.

f) Esporre, in modo visibile, all'ingresso del locale il provvedimento di concessione del suolo pubblico e della relativa planimetria, rilasciato dal Comune; sul provvedimento deve essere applicata una marca da bollo da €. 14,62.

g) Apporre apposite delimitazioni dell'area oggetto di concessione, mediante l'uso di transenne in legno, arredi urbani, vasi con piante ect., in modo tale, sempre e comunque, da lasciare la possibilità del libero transito dei pedoni che proseguono lungo il marciapiede o la piazza e distanziarsi da panchine e altro arredo urbano o impianto comunale a non meno di ml. 2,5.

h) Provvedere alla completa rimozione di immondizie e rifiuti o altri materiali derivanti dall'attività di somministrazione, abbandonati nell'area di pertinenza della stessa, in modo tale che, all'orario di chiusura dell'esercizio, l'area assegnata risulti perfettamente pulita; nella esecuzione delle pulizie dell'area è assolutamente vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via e non per il servizio ordinario di raccolta appositamente disciplinato dal Servizio R.S.U. del Comune e otturare scarichi pubblici o immettere in essi oggetti che possano essere causa di intasamenti.

Art. 3

Limitazioni sonore per le attività di diffusione musicale

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie "A", "B", "D" e "C", che intendano effettuare attività di diffusione sonora sia all'interno che all'esterno dei **locali di loro proprietà** con strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti devono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti, regolarmente trasmessa al Comando di Polizia Municipale e, comunque, le emissioni sonore devono tassativamente rispettare i limiti imposti dalla

L. n. 447/1995, come da D.P.C.M. 14/11/1997 e D.P.C.M. 16/4/1999, n. 215, nonché quelli più restrittivi imposti dalla seguente ordinanza, ossia:

a) PER LA DIFFUSIONE ALL'ESTERNO:

95 dB (A) L_{Acq} sino alle ore 20,00;

65 dB (A) L_{Acq} dalle ore 20,01 alle ore 22,00;

55 dB (A) L_{Acq} dalle ore 22,01 alle ore 23,45;

b) PER LA DIFFUSIONE ALL'INTERNO DEI LOCALI:

in tal caso i gestori devono rispettare quanto prescritto dal D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999 e, in particolare dagli artt. 4 e 5, ed essere in possesso della relazione tecnica, rilasciata da un esperto in acustica e assicurare che la diffusione sonora non si propaghi in ambiente esterno mediante chiusura del locale con doppia porta.

2. I titolari e/o gestori di esercizi di cui alle tipologie "A", "B" "C" e "D", che intendono diffondere musica all'esterno dei locali e nell'area pubblica in concessione, devono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti, regolarmente trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed essere effettuate esclusivamente senza l'ausilio di sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, nonché di strumenti musicali a percussione e, comunque, le emissioni sonore devono tassativamente rispettare i limiti imposti dalla L. n. 447/1995, come da D.P.C.M. 14/11/1997 e D.P.C.M. 16/4/1999, n. 215, nonché quelli più restrittivi imposti dalla seguente ordinanza, ossia:

95 dB (A) L_{Acq} sino alle ore 20,00;

65 dB (A) L_{Acq} dalle ore 20,01 alle ore 22,00;

55 dB (A) L_{Acq} dalle ore 22,01 alle ore 23,45;

3. E' consentita la diffusione musicale soltanto all'interno dei locali con l'ausilio di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti; in tal caso i gestori devono rispettare quanto prescritto dal D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999 e, in particolare dagli artt. 4 e 5, ed essere in possesso della relazione tecnica, rilasciata da un esperto in acustica e assicurare che la diffusione sonora non si propaghi in ambiente esterno mediante chiusura del locale con doppia porta.

4. E' tassativamente vietata qualsiasi attività di intrattenimento musicale di qualsiasi tipo effettuate all'interno e/o all'esterno dei pubblici esercizi, ivi compresi gli stabilimenti balneari nella fascia oraria cd. di riposo pomeridiano che va dalle ore 14.00 sino alle ore 17.00.

Tutte le attività di intrattenimento musicale devono, comunque, tassativamente cessare alle ore 23,45, con eccezione delle autorizzazioni di cui al successivo art. 4.

Art. 4

Limitazioni sonore per le attività di intrattenimento danzante

1. Gli esercizi pubblici di attività di somministrazione di alimenti e bevande, potranno richiedere l'autorizzazione all'attività danzante, nei locali e nelle aree scoperte concesse a titolo di occupazione temporanea, secondo la normativa ivi prevista e previa specifica autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti pubblici artt. 68 e 80 R.D. n. 773 del 1931 (TULPS) e che verrà concessa a condizione che le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 95 dB.

2. L'impiego sia al chiuso che all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose per tali scopi (attività di intrattenimento danzante autorizzate ai sensi del comma 1) deve essere interrotto in periodo notturno entro le ore 03.00.

3. Gli esercenti dei locali pubblici dovranno impegnarsi a fornire un servizio di vigilanza e ordine pubblico, con personale idoneo e qualificato, all'ingresso dei locali per disciplinare il regolare e tranquillo afflusso della clientela, impedendo tassativamente l'ingresso nei locali oltre l'orario di chiusura imposto dal Comune.

4. Gli esercenti gli stabilimenti balneari potranno nell'arco temporale che va dalla data della presente ordinanza sino al 30 settembre di ogni anno, richiedere in via eccezionale ed esclusivamente per le aree destinate alla propria clientela, con esclusione tassativa di ingresso per clientela esterna che accede ad eventuali somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione

all'attività danzante secondo la normativa ivi prevista e previa specifica autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti pubblici artt. 68 e 80 R.D. n. 773 del 1931 (TULPS), che verrà concessa con limitazione sonora, esclusivamente per le giornate di sabato, domenica, prefestivi e festivi. Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 95 dB.

5. L'impiego sia al chiuso che all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose deve essere tassativamente interrotto dalle ore 14.00 sino alle ore 17.00 e in periodo notturno entro le ore 03.00.

6. Gli esercenti s'impegnano a fornire un servizio di vigilanza e ordine pubblico, con personale idoneo e qualificato, all'ingresso dei locali per disciplinare il regolare e tranquillo afflusso della clientela, impedendo tassativamente l'ingresso nei locali oltre l'orario di chiusura imposto dal Comune.

Art. 5

Consumo di bevande alcoliche

1. I gestori degli esercizi pubblici hanno il divieto di vendere bevande alcoliche ai minori di anni 16. Il personale impiegato in tutti gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande ha l'obbligo di richiedere ai clienti che appaiano essere minori di 16 anni, di dimostrare la loro età all'atto dell'ordinazione di sostanze alcoliche. Tale obbligo si estende anche all'atto della consumazione delle bevande alcoliche, poiché queste potrebbero essere state ordinate/acquistate da altre persone, ma consumate da persone minori di 16 anni. In caso di mancata dimostrazione dell'età, il personale del locale non deve fornire bevande alcoliche alla persona stessa. Qualora si identificassero persone minori di 16 anni nell'atto di consumare bevande alcoliche, queste devono essere allontanate dal locale. Nel caso in cui il personale dei locali di somministrazione alimenti e bevande individui dei soggetti minori di 18 anni in evidenti condizioni di alterazione psico-fisica correlata all'assunzione di droga o di sostanze alcoliche, i gestori del locale hanno l'obbligo di avvisare formalmente ed immediatamente le Forze dell'Ordine e il servizio sanitario. Quest'ultimo avrà, inoltre, l'incarico di avvisare i genitori del soggetto in questione.

2. I gestori dei locali hanno il divieto di fare entrare e di far permanere nel proprio locale persone minori di 16 anni dopo le ore 24.00. Qualora, quindi, persone minori di 16 anni si trovino all'interno del locale oltre l'orario stabilito, queste devono essere fatte uscire.

3. I gestori dei locali hanno il divieto di vendere bevande alcoliche dopo le ore 01.00 del mattino. Si ricorda che, a partire dalle ore 01.00 è vietata la consumazione delle stesse. A tal proposito si ricorda che per "consumo" di sostanze si intende l'assunzione mediante ingestione delle sostanze stesse. Pertanto, al fine di tenere informati i clienti dell'entrata in vigore del divieto, un quarto d'ora prima dell'orario di divieto uno dei DJ o dei vocalist della serata deve sospendere la musica per breve tempo e diffondere un messaggio informativo esplicito rivolto ai clienti del locale. Costoro potranno terminare di consumare le proprie bevande alcoliche comunque entro le ore 01.15. Inoltre, i clienti dovranno essere avvisati delle disposizioni vigenti sin dalle ore 24.00, al momento dell'acquisto di bevande alcoliche, sia verbalmente sia con cartelli ben visibili e permanenti posti presso i bar del locale. Al fine di rendere esplicito il preavviso, all'ingresso del locale, viene consegnata una nota informativa al cliente in cui lo si avverte delle disposizioni di legge e del presente protocollo. Il gestore ha l'obbligo di fare tutto ciò che è in suo potere per evitare il consumo di bevande alcoliche dopo le ore 01.00. I clienti devono essere invitati a non assumere più sostanze alcoliche o ad allontanarsi dal locale; gli stessi, in caso di rifiuto o se siano motivo di disordini, potranno essere segnalati alle Forze dell'Ordine. I gestori delle discoteche hanno l'obbligo di proiettare periodicamente, all'interno del locale, spot contro la droga e contro l'abuso di sostanze alcoliche.

4. Ai gestori è vietato adibire persone minori di 18 anni:

- al servizio e alla mescita di alcolici;
- ad attività di spettacolo (baby cubiste, intrattenimento e attrazione dei clienti, ecc.), anche se queste sono in possesso del consenso dei genitori.

Art. 6 Sanzioni

1. Le violazioni alle norme previste dall'art. 1, comma 1 e 2, comma 1 lettere da a) a h) della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 150,00 ad un massimo di €. 750,00, fatte salve le sanzioni previste qualora il fatto costituisca reato.

2. Le violazioni alle norme previste dall'art. 3, comma 1, lettera a) e comma 2, dall'art. 4, commi 1, 2, e 5 della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 516,46 ad un massimo di €. 5.164,57 ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge n. 447/95, fatte salve le sanzioni previste qualora il fatto costituisca reato.

3. Le violazioni alle norme previste dall'art. 3, comma 1, lettera b), e comma 3 e dall'art. 4, comma 4 della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 258,43 ad un massimo di €. 10.329,14 ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge n. 447/95, fatte salve le sanzioni previste qualora il fatto costituisca reato.

4. A Coloro che occupano il suolo pubblico senza il prescritto titolo concessorio, sarà comminata la sanzione pecuniaria da un minimo di €. 516,33 ad un massimo di €. 2.582,65 e la confisca delle attrezzature, così come prescritto dalla L.r. n. 28/1999, art. 22.

5. Ai trasgressori dei divieti ed obblighi previsti dalla presente ordinanza, titolari di concessione di suolo pubblico, oltre alla sanzione amministrativa di cui ai commi precedenti, verranno irrogate le seguenti sanzioni accessorie:

a) in caso in cui il trasgressore incombano nella 2^a e 3^a violazione di ognuna delle disposizioni di cui alla presente ordinanza nell'ultimo biennio, si applica la sospensione della concessione di suolo pubblico, rispettivamente per giorni 4 e per giorni 11;

b) In caso di violazione di più disposizioni della presente ordinanza, rilevate nel medesimo atto di accertamento, si applica immediatamente la sanzione accessoria della sospensione della concessione di suolo pubblico per giorni 4;

c) In caso di ulteriori violazioni, oltre la 3^a accertata nell'ultimo biennio, si applica la sanzione accessoria della revoca definitiva della concessione di suolo pubblico per l'anno in corso.

6. A coloro che non ottemperino alle sanzioni di sospensione e revoca irrogate ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 si applicherà la sanzione della chiusura dell'attività commerciale per giorni 3.

La Polizia Municipale, il Servizio Attività Produttive, il Servizio Ecologia del Comune di Aci Castello, l'A.S.P. 3 di Catania e le altre Forze dell'Ordine per quanto di competenza sono incaricati di vigilare sull'esatta esecuzione delle disposizioni della presente ordinanza da parte degli esercenti.

Copia della presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente (www.comune.acicastello.ct.it), verrà trasmessa alla Polizia Municipale, il Servizio Attività Produttive, il Servizio Ecologia del Comune di Aci Castello, l'A.S.P. 3 di Catania e le altre Forze dell'Ordine, per gli adempimenti di competenza.

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa all'U.T.G.- Prefettura di Catania e alla Questura di Catania per quanto di competenza.

La presente ordinanza abroga e sostituisce le precedenti ordinanze emanate in materia (n. 62 del 03/08/2004, n. 53 del 20/06/2005 e n. 49 del 20/06/2006).

Dalla residenza comunale, li.....

Il Sindaco
On. Dott. Filippo Drago

